

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5938 del 25/11/2021
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO INDUSTRIALE CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN LOC. CAMPIANO DEL COMUNE DI TALAMELLO (RN).PROCEDIMENTO RN21A0013. RICHIEDENTE: R.T.I. SICILSALDO - NUOVA GHIZZONI S.P.A..
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6137 del 25/11/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO INDUSTRIALE CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN LOC. CAMPIANO DEL COMUNE DI TALAMELLO (RN). **PROCEDIMENTO RN21A0013**. RICHIEDENTE: R.T.I. SICILSALDO NUOVA GHIZZONI S.P.A..

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"* e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;

- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

PREMESSO che il Sig. Cincotta Massimiliano Calogero, in qualità di rappresentante titolato alla firma del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Soc. SICILSALDO S.p.A. (P.I.V.A. 01380260859) e Soc. NUOVA GHIZZONI S.p.A. (P.IVA 01260900772), con sede legale in Comune di Gela (CL) Via Brucazzi - Zona Industriale II° Strada s.n.c., a cui sono stati affidati i lavori di *“Rifacimento del metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650”*, ha presentato in data 15/07/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/110725, istanza di concessione per il prelievo di acque superficiali dal fiume Marecchia, in loc. Campiano del Comune di Talamello (RN) per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del metanodotto Rimini Sansepolcro - **Procedimento RN21A0013**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- la derivazione di acque pubbliche superficiali verrà esercitata pompa mobile, in loc. Campiano del Comune di Talamello (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 8 particella 374 su area di cantiere aventi le coordinate geografiche UTM-RER: X = 765.154 Y= 867.049 ;
- la portata massima richiesta è di 5 l/s;
- il volume massimo è di 4.000,00 m³;
- la risorsa richiesta viene utilizzata per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650;

DATO ATTO:

- che il S.A.C. di Rimini, con nota PG/2021/120743 del 02/08/2021, ha indetto una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per l’ acquisizione dei pareri degli art. 9 e 12 del R.R. 41/2001 per il rilascio della concessione;
- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 242 del 04/08/2021 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- che l’area demaniale in questione ricade all’interno di un Sito di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 (area ZSC_ZPS - IT4090003 *“Rupi e gessi della Valmarecchia”*) e che pertanto il S.A.C. di Rimini, con nota PG/2021/120743 del 02/08/2021, ha richiesto la pre-valutazione di incidenza ambientale al Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art.2 comma 2 della L. R. 7/2004;

PRESO ATTO:

- della nota del 10/11/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/172783 con la quale il Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ha espresso esito positivo della valutazione di incidenza;
- della nota del 25/08/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/131620, con la quale il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini della Regione Emilia-Romagna ha espresso le proprie valutazioni favorevoli con le prescrizioni cui il

Concessionario dovrà attenersi nell'esercizio della concessione, riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

- della nota del 25/08/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/131507, con la quale la Provincia di Rimini esprime il proprio parere favorevole al rilascio della concessione;
- della nota del 08/10/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/155496, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha trasmesso la propria determinazione 3466 del 06/10/2021 relativa al Nulla Osta idraulico con le con le prescrizioni cui il Concessionario dovrà attenersi nell'esercizio della concessione, riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "Industriale" di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste sul corpo idrico tipizzato del fiume Marecchia contraddistinto dal cod. 190000000000 3.2ER in stato ecologico "sufficiente" e non in stress idrico;
- l'intensità dell'impatto della singola nuova derivazione di tipo dissipativo risulta "lieve", in quanto risulta "lieve" l'alterazione idrologica (portata massima prelevata $D = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$, portata media del corpo idrico $Q_m = 5,68 \text{ m}^3/\text{s}$, per cui $D/Q_m \ll 12,5\%$, per derivazioni in ambito di bacino appenninico) e del tutto trascurabile la locale alterazione morfologica prodotta dalle opere di presa;
- l'intensità dell'impatto del cumulo delle derivazioni risulta "lieve", in quanto risulta "lieve" l'alterazione idrologica (derivazioni in ambito di bacino appenninico con portata massima prelevata $D = 0,027 \text{ m}^3/\text{s}$ per i prelievi dissipativi, portata media del corpo idrico $Q_m = 5,68 \text{ m}^3/\text{s}$, per cui $D/Q_m \ll 25\%$; portata massima prelevata $D = 0,177 \text{ m}^3/\text{s}$ per i prelievi non dissipativi idroelettrici, portata media del corpo idrico $Q_m = 5,68 \text{ m}^3/\text{s}$, per cui $D/Q_m \ll 50\%$) e trascurabile la locale alterazione morfologica prodotta dalle opere di presa;
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il rischio derivante dagli impatti sia della singola derivazione, sia del cumulo delle derivazioni ricade nell'ambito A (Attrazione), quindi la derivazione risulta compatibile;

STABILITO CHE

- dovrà essere garantito il deflusso minimo vitale (DMV) relativo al valore medio del corpo idrico tipizzato 190000000000 3.2 ER, ubicato, visto che il punto di attingimento ricade all'interno del tratto ubicato nel terzo quarto (a partire da monte) del corpo idrico 190000000000 3.2 ER, nella misura di $0,54 \text{ m}^3/\text{s}$ nel periodo estivo (maggio/settembre) e $0,73 \text{ m}^3/\text{s}$ nel periodo invernale (ottobre/aprile), ai sensi della Deliberazione n. 4/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva deflussi ecologici".

- che il canone per l'uso "Industriale", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €.2.113,24 (euro duemilacentotredici/24);

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto al versamento della somma di €. 195,00 a titolo di spese istruttorie in data 14/07/2021 e 20/07/2021;
- ha provveduto in data 23/11/2021 al pagamento del canone pari ad €. 2.113,24 (euro duemilacentodiciannove/60);
- ha provveduto in data 23/11/2021 al versamento della somma di €. 2.113,240 (euro duemila centotredici/24) a titolo di deposito cauzionale, pari al canone di concessione, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2021/174129 del 12/11/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi degli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni 1 dalla data del rilascio, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Soc. SICILSALDO S.p.A. (P.I.V.A. 01380260859) e Soc. NUOVA GHIZZONI S.p.A. (P.IVA 01260900772) , con sede legale in Comune di Gela (CL), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione per il prelievo di acque superficiali dal Fiume Marecchia in loc. Campiano del Comune di Talamello (RN) per una portata massima di 5,0 l/s ed un volume massimo di prelievo di 4.000 m³ per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) di un tratto del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650 - **Procedimento RN21A0013**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata per un anno dalla data del rilascio;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone in €. 2.113,24 (euro duemilacentotredici/24), dando atto che il canone è stato versato in data 23/11/2021;

5. di fissare in € 2.113,24 (euro duemilacentotredici/24) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, pari al canone di concessione, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
7. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
9. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
10. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Soc. SICILSALDO S.p.A. (P.I.V.A. 01380260859) e Soc. NUOVA GHIZZONI S.p.A. (P.IVA 01260900772) , con sede legale in Comune di Gela (CL), per la derivazione di acque superficiali dal Fiume Marecchia per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) di un tratto del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650 - **Procedimento RN21A0013.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato mediante motopompa mobile ubicata presso il fiume Marecchia in località Campiano in Comune di Talamello al foglio 8 antistante la particella 374 su area di proprietà del demanio Idrico aventi le seguenti coordinate geografiche:

UTM-RER X = 765.154 Y= 867.049

corpo idrico tipizzato del fiume Marecchia contraddistinto dal cod. 190000000000 3.2 ER

La risorsa richiesta viene utilizzata per le operazioni di collaudo (tenuta idraulica) del nuovo metanodotto SNAM Rimini – Sansepolcro DN650 lotto II.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 5 l/s ;**
- **volume annuo di prelievo: 4.000 m³/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi dei casi previsti dall’art. 30 del R.R. n. 41/2001, venga reso noto dal Servizio concedente, anche con disposizione diffusa mediante comunicati stampa o affissione all’Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
5. **Il Concessionario è tenuto a garantire un Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015, ovverosia nella misura di 540 l/s nel periodo estivo e 730 l/s nel periodo invernale.**
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente ,che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI

1. Il Concessionario è tenuto a mantenere in efficienza idoneo e tarato dispositivo per la misurazione del volume di acqua derivata ed a trasmettere ad Arpae - S.A.C. Rimini, **entro 15 giorni dal prelievo**, un report relativo ai dati rilevati.
2. Il Concessionario a seguito del collaudo è tenuto al momento del rilascio a effettuare comunicazione con l'indicazione dei volumi dei punti di scarico e qualità delle acque comprovate da analisi ai seguenti enti: ARPAE, Agenzia (ASTePC), Servizio Regionale Parchi e Comune.
3. Il Concessionario è tenuto a rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
4. Dovrà essere comunicato tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è **rilasciata per la durata di un anno**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART 9

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta

- A) alle **prescrizioni dettate dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini** con nota del 25/08/2021, assunta in pari data al prot. Arpae PG/2021/131620, con la quale ha stabilito le seguenti prescrizioni:

"Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione (), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla provincia di competenza o alla Città metropolitana di Bologna."*

B) alle prescrizioni dettate dall'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Rimini** con determinazione dirigenziale n. 3466/2021, del 06/10/2021 di seguito riportate:

a) la durata dei lavori è fissata in giorni 180 decorrenti dalla data della comunicazione di inizio lavori;

b) il richiedente dovrà nominare un tecnico abilitato all'esercizio della professione con il ruolo di Direttore dei Lavori e comunicarlo all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini; è fatto obbligo inoltre di comunicare preventivamente alla medesima Agenzia la data di inizio e di fine dei lavori, la presunta durata degli stessi, ed i mezzi impiegati; a lavori ultimati, il Direttore dei Lavori dovrà certificarne la regolare esecuzione rispetto all'autorizzazione rilasciata;

c) qualora l'area interessata dall'intervento ricada in area SIC-ZPS il richiedente dovrà ottenere preventivamente, prima dell'inizio dei lavori, il parere al Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna e attenersi alle indicazioni e le prescrizioni impartite da seguirsi nell'esecuzione dei lavori;

d) l'impresa o l'ente esecutore dovranno dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 051-4689631), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;

e) è fatto divieto assoluto di asportare e/o allontanare al di fuori dell'alveo il materiale ghiaioso;

f) durante i lavori non si dovrà ostacolare il regolare deflusso delle acque e comunque nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali danneggiamenti in caso di piena;

g) dovranno essere rispettate le prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio;

h) nel caso si verificassero fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica ed eventuali danneggiamenti in genere, nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione dei lavori in progetto, sarà onere interamente ed esclusivamente della ditta esecutrice provvedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al ripristino o risarcimento;

i) eventuali variazioni al progetto dovranno essere oggetto di nuova istanza;

j) tenuto conto che le lavorazioni si svolgeranno all'interno di aree esondabili di un corso d'acqua è necessario che la ditta esecutrice dei lavori attui l'immediato allontanamento di persone, mezzi e attrezzature in caso di emissione dell'Allerta Meteo-Idrogeologica- Idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna consultabile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. La presente disposizione dovrà essere eseguita fin dall'attivazione della fase di attenzione (allerta gialla); nel periodo di validità dell'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica l'area in oggetto non potrà essere utilizzata;

di condizionare il presente nulla osta all'occupazione dell'area demaniale alle seguenti prescrizioni:

a) la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

b) sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni: è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso ed ogni altra opera e/o trasformazione che comportino incremento del rischio idraulico;

c) nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci(10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;

d) ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini;

e) la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini tramite mail indirizzata a [Stpc.rimini@regione.emilia-](mailto:Stpc.rimini@regione.emilia-romagna.it)

romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

f) l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, e per il deposito di materiali e/o rifiuti;

g) si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;

di dare atto inoltre che:

a) il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTe- PC, in particolare e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

b) ARSTePC resta, in ogni caso, sollevato da qualunque responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori, nonché estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

c) ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

d) nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);

e) è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

f) è a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;

g) in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorresse- ro lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

h) la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.